

Garante privacy: ammonizione al Ministero della Giustizia in merito al trattamento illecito di dati dei dipendenti sulla formazione Syllabus

## *Il Garante Privacy interviene: l'invio collettivo di dati sui corsi non sostenuti viola la minimizzazione dei dati*

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un [provvedimento di ammonimento \(n. 582/2025\)](#) nei confronti del **Ministero della Giustizia**, in relazione a una violazione dei principi di **liceità e minimizzazione dei dati** personali dei dipendenti.

La vicenda ruota attorno all'invio di una comunicazione via email, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a una mailing list di **22 dipendenti**, contenente un file riepilogativo con i loro nomi e l'elenco dei **test (assessment) non ancora effettuati** sulla piattaforma formativa **Syllabus**.

### **La violazione: perché la comunicazione collettiva è illecita**

Il reclamo, presentato da un funzionario, ha evidenziato come l'invio cumulativo abbia reso i colleghi **vicendevolmente edotti** dello stato di avanzamento degli obblighi formativi di ciascuno.

Il Garante, con a capo il Presidente Prof. Pasquale Stanzone, ha confermato che questo tipo di trattamento è **illegittimo** per i seguenti motivi chiave:

- **Violazione del Principio di Minimizzazione (Art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):** Sebbene l'obiettivo fosse nobile (sollecitare i ritardatari), l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare **comunicazioni individualizzate**. L'invio collettivo ha superato la necessità, rendendo noti a terzi (i colleghi) dati personali relativi a un adempimento lavorativo che, per sua natura, è individuale.
- **Assenza di Base Giuridica per la Comunicazione a Terzi:** I dipendenti destinatari non erano investiti di specifiche mansioni che giustificassero l'accesso alle informazioni

sullo stato di formazione dei colleghi.

• **La Posizione del Garante:** L'Autorità ribadisce che i dati personali dei lavoratori, trattati per la gestione del rapporto di lavoro, non possono, di regola, essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte dello specifico rapporto di lavoro, o da chi è legittimato a trattarli per le mansioni assegnate.

## Il contesto della procura e la scelta dell'ammonimento

Il Ministero della Giustizia ha tentato di giustificare l'operato richiamando le **stringenti scadenze** e le **difficoltà logistiche** dovute alla carenza di personale, oltre all'intenzione di favorire un confronto e aiuto reciproco tra i dipendenti.

Nonostante queste attenuanti, il Garante ha rilevato l'illiceità del trattamento, ma ha optato per un **ammonimento** formale anziché per una sanzione pecuniaria.

### Fattori attenuanti per la qualificazione di violazione minore

La decisione di non sanzionare economicamente, ai sensi dell'Art. 83, par. 2, del GDPR, è stata influenzata da diversi fattori positivi:

1. **Assenza di Giudizio di Disvalore:** La comunicazione non conteneva un giudizio negativo esplicito sui dipendenti.
2. **Tempestività e Cooperazione:** L'Amministrazione ha mostrato **piena cooperazione** con l'Autorità e, subito dopo il reclamo, ha dato assicurazione che in futuro i dati sarebbero stati gestiti diversamente.
3. **Adozione di Misure Correttive:** Il Ministero ha adottato una specifica **circolare interna** per sensibilizzare i responsabili di settore sull'uso di comunicazioni individualizzate in presenza di dati personali.

Il Provvedimento conclude che la condotta, ormai esaurita nei suoi effetti, rientra in una **violazione minore** e l'ammonimento (Art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento) è la misura correttiva sufficiente.

Il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ã¨ stato quindi formalmente ammonito per la violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR e del Codice.

*Giurispedia.it*